SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006.

Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 33/06/CONS).

06A01172

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 febbraio 2006, n. **31.**

Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti con il consenso di entrambi i genitori a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), alle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, raccolte con un'indagine familiare, devono essere accuratamente registrate e vagliate, per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.

2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 è effettuato secondo il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano. Il suddetto protocollo, per essere applicabile, deve essere approvato dal Ministero della salute.

Art. 2.

1. I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 3.

1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 4.

1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:

a) a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;

b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnestico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.

2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della SIDS.

3. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo, istologo, medico di base e personale infermieristico consegua crediti formativi in materia di SIDS.

4. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del feto senza causa apparente, le regioni possono prevedere progetti di sostegno psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 396):

Presentato dal sen. CALDEROLI ed altri il 5 luglio 2001.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 23 agosto 2001 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 2002; 3, 9, 11, 30 luglio 2002; 27 maggio 2003.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 24 giugno 2003 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante ed approvato il 29 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4248):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 22 ottobre 2003; 4-11 novembre 2003; 2 dicembre 2003; 27 gennaio 2004; 3 febbraio 2004; 20 aprile 2004; 11 maggio 2004; 16 giugno 2004.

Relazione presentata il 13 settembre 2004 (atto n. 4248-*A*-relatore on. ERCOLE).

Esaminato in aula il 7 e 9 febbraio 2005 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 396-*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, il 2 marzo 2005 e approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 4248-*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, in data 12 gennaio 2006 con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla XII commissione il 17 gennaio 2006 e approvato il 18 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Si riportano il testo degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992:

«Art. 16-*bis* (*Formazione continua*). — 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla commissione di cui all'art. 16-*ter*.».

«Art. 16-*ter* (*Commissione nazionale per la formazione continua*). — 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontolatri, nonché da venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo

decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli ordini e i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.».

06G0042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Brouwer Jort Willem, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Brouwer Jort Willem, nato ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 agosto 1965, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo accademico professionale in ingegneria navale conseguito nel giugno 1987 presso la «Stichting Hogeschool Haarlem», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale.

Considerato inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che non sussista alcuna corrispondenza tra la formazione accademica e professionale del richiedente e quella dell'ingegnere italiano - sezione A settore industriale, e che tali differenze non siano colmabili da misure compensative;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale ai fini dell'iscrizione nella sezione B settore industriale dell'albo, ma che tale formazione non sia comunque completa, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Brouwer Jort Willem, nato ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 agosto 1965, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 2 anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti elettrici, *b)* impianti industriali, *c)* costruzioni di macchine.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri - sezione A settore industriale, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A01280

DECRETO 25 gennaio 2006.

Reiezione, al sig. Baffa Massimiliano, della domanda di riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del proprio titolo di «Bachelor of Arts - International Business» rilasciato da «The Nottingham Trent University» congiuntamente alla «European School of Economics (ESE)» (Regno Unito), in data 23 luglio 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Viste le note del M.A.E. del 5 dicembre 1999 e del M.U.R.S.T. dell'8 gennaio 2001, che evidenziano come l'accordo di tipo privatistico con cui «The Nottingham Trent University» ha affidato lo svolgimento di corsi universitari alla «European School of Economics» non ha alcuna efficacia giuridica;

Vista la nota del Consolato Generale d'Italia a Manchester del 16 gennaio 2001, da cui si evince che «The Nottingham Trent University» ha istituito un rapporto di franchising con la «European School of Economics», che è una istituzione privata anche in Gran Bretagna e non appare nella pubblicazione annuale «The Education Authority Directory» pubblicata da The School Government Publishing Company Ltd;

Vista la delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 dicembre 2000, che — oltre a sottolineare che la direttiva 89/48/CEE, e quindi il decreto legislativo n. 115/1992, non riguardano il riconoscimento di meri titoli accademici conseguiti all'estero — ha disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa di messaggi ritenuti «pubblicità ingannevole», precisando in particolare che in realtà i titoli rilasciati dalla società ESE International Ltd ed ISMAN S.r.l. «non sono ammessi al riconoscimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992»;

Preso atto che in data 29 marzo 2001 a questo Ufficio veniva notificato il ricorso al TAR Lazio inoltrato dal richiedente al fine di ottenere da questo stesso Ufficio un provvedimento in relazione alla pratica di riconoscimento in corso;

Considerato che, in assenza delle integrazioni documentali più volte richieste al sig. Baffa, e alla luce degli atti prodotti dall'interessato stesso, il richiedente non risulta essere in possesso del titolo professionale di dottore commercialista nel Regno Unito, e che pertanto non sussitono comunque gli estremi per procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Preso atto della sentenza n. 7922/05 Reg. Sent., emessa il 13 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione prima, e comunicata a questo Mini-

stero in data 12 ottobre 2005, che ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e, per l'effetto, ha annullato l'impugnato decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2001, in quanto emesso in violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992;

Preso atto che, in adempimento alla su indicata sentenza, l'istanza dell'interessato è stata esaminata nella conferenza di servizi del 15 dicembre 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi sopra indicata, in cui dopo aver accuratamente riesaminato tutta la documentazione agli atti, si è ritenuto di confermare il precedente parere, in quanto l'interessato non aveva dimostrato il possesso del titolo professionale, come richiesto dalla direttiva citata;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

La domanda del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere l'accesso alla professione di dottore commercialista in Italia, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01281

DECRETO 25 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Modica Roubaudy Josephine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Modica Roubaudy Josephine, nata a Palermo (Italia) il 5 giugno 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici: «Licence de Psychologie», «Maitrise de Psychologie, option clinique et psychopathologie», e «Master professionale in psicologia clinica e psicopatologia» tutti conseguiti presso la Università della Provenza (Francia) rispettivamente nel settembre 2003, nel luglio 2004 e nel giugno 2005;

Considerato inoltre che ha ottenuto l'«Attestation d'inscription au repertoire Adeli» nel giugno 2005:

Considerato infine che ha prodotto attestati di periodi di tirocinio effettuato presso enti pubblici e privati;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Modica Roubaudy Josephine, nata a Palermo (Italia) il 5 giugno 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01282

DECRETO 25 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Back Andressa Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista istanza della sig.ra Back Andressa Carla, nata a Curitiba (Brasile) il 29 aprile 1977, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Advogada» rilasciato dallo «Ordem de advogados do Brasil» cui è iscritta dal 1º giugno 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico in «Direito» presso la «Ponteficia Universidade Catolica» di Paranà dal 1999;

Considerato inoltre che, la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso la Università degli studi di Milano nel marzo 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 agosto 2005 dalla Questura di Cremona a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Back Andressa Carla, nata a Curitiba (Brasile) il 29 aprile 1977, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01283

DECRETO 2 febbraio 2006.

Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *f)* della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore

che abbia comportato l'apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, né aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l'art. 3, comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l'individuazione del gestore del Fondo, l'articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso ai contributi del Fondo;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalità di gestione del Fondo;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo e l'istruttoria sulle domande;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al medesimo articolo;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, è costituito un apposito comitato il cui parere può essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell'attività istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

c) per «Fondo», il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all'art. 12, punto 1 del decreto legislativo;

d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al Fondo è presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all'allegato *A* del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La domanda per l'accesso al Fondo può essere presentata:

a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;

b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;

c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d'identità;

b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l'acquisto, l'assegnazione o comunque il

trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;

c) atto che certifichi l'esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, né aperta successivamente al 21 luglio 2005. Tale situazione può essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:

1) copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;

2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l'apertura delle predette procedure;

4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;

d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell'ambito di una delle procedure indicate nella lettera *c)*, n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;

e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera *f)*, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;

f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell'atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell'atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;

g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) certificazione attestante che per l'immobile è stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 è consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.

Art. 4.

Istruttoria e delibera sulle domande

1. Il gestore esamina le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.

2. Il gestore, all'esito dell'istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l'istanza ovvero respinge la stessa.

3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, può disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti già adottati.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 6.

Determinazione dell'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare

1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attività istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva informazione al comitato del Fondo, l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualità del contributo obbligatorio di cui all'art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7.

Accesso in quota

1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo, nonché delle richieste già soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall'acquirente prima dell'acquisto, dell'assegnazione o del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell'importo garantito, è dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell'integrazione e con riferimento all'aliquota in quel momento in vigore.

3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresì conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.

Art. 8.

Pagamento degli indennizzi

1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto è effettuata dal gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente postale o bancario.

Art. 9.

Contabilità e rendiconto di gestione

1. Il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonché separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalità stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull'attività svolta, è immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 10.

Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. Presso la Consap S.p.a. è istituito il comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

g) un rappresentante dell'Assocond - Conafi;

h) un rappresentante di Consap S.p.a.

Il comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Ai fini della validità delle sedute del comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale.

4. L'ufficio di segreteria del comitato è composto da due rappresentanti della Consap.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le entità e le modalità di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennità ai componenti del comitato e dell'ufficio di segreteria.

Art. 11.

Pareri del comitato

1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell'espletamento dell'attività istruttoria, nonché in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

DOMANDA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ACQUIRENTI DI BENI IMMOBILI DA COSTRUIRE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL DLGS N. 122 DEL 6.7.2005.

BOZZA

(da inoltrare per via telematica; a mezzo lettera raccomandata r.r.; per consegna diretta c/o gli Uffici Consap; entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del D.M. n. ...)

Alla Spett.le CONSAP SPA
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

Il sottoscritto ______________________________
Nato a ____________________ il ____________________
Residente in ______________ P.zza/Via ____________________ /C.A.P. ________
Codice Fiscale: ____________________
Telefono e/o cell. ______________________________
Indirizzo di e-mail ______________________________

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 che istituisce il Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004 n. 210

CHIEDE

ai sensi del suddetto decreto di poter accedere alle prestazioni del Fondo in qualità di soggetto danneggiato dall'insorgenza di una situazione di crisi dovuta all'insolvenza del costruttore.

A tal fine dichiara (barrare la casella che interessa):

□ di aver subito la perdita di somme di denaro versate al costruttore e di non aver acquisito la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire, ovvero di non averne conseguito l'assegnazione, ovvero di averla conseguita nei casi di cui all'art 13, comma 2 e 3 del decreto legislativo 122/2005;

□ di aver subito la perdita di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire e di non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire, ovvero di non averne conseguito l'assegnazione, ovvero di averla conseguita nei casi di cui all'art 13, comma 2 e 3 del decreto legislativo 122/2005;

Dati identificativi dell'immobile.

Luogo di ubicazione (i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori):

Via/P.zza/Località* ________________n.civico______int.______
Città*____________Prov.*_____CAP*______

Dati catastali (non obbligatori):

Foglio____________Particella_____Sub.______

Importi corrisposti al costruttore attraverso somme di denaro e/o attraverso trasferimento d'altri beni, suddivisi per data di pagamento (detratte le eventuali somme già ottenute in restituzione in relazione alle perdite subite):

* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....
* data .... Euro ....

note:
....
....
....

Documentazione da inviare entro il termine che verrà reso noto dalla Concessionaria

Barrare la casella che interessa:

- □ Il sottoscritto inviera mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno i seguenti documenti:
- □ Il sottoscritto consegnerà direttamente presso gli Uffici della Consap i seguenti documenti:

Barrare le caselle relative ai documenti prodotti:

- □ **a)** copia del documento d'identità;
- □ **b)** copia del contratto preliminare di vendita ovvero di altro atto o contratto, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto, l'assegnazione o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;
- □ **c)** atto che certifichi l'esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31.12.1993, né aperta successivamente al 21 luglio 2005. Tale situazione può essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:
  - □ copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal Registro delle Imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;
  - □ copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
  - □ copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal Registro delle Imprese, attestante l'apertura delle predette procedure;
  - □ certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente o dal Registro delle Imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31.12.1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;
- □ **d)** prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell'ambito di una delle procedure indicate nella lettera c) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;
- □ **e)** fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
- □ **f)** nel caso di acquisto o assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell'atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero nel caso di acquisto o assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell'atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;
- □ **g)** in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 67 del Regio Decreto 15 marzo 1942 n. 267;
- □ **h)** certificazione attestante che per l'immobile è stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

Eventuali cointestatari.

Al fine di facilitare l'istruttoria della pratica indicare nel presente modello anche i dati anagrafici relativi ad altri soggetti eventualmente legittimati alle prestazioni del fondo.

____

____

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di essere consapevole che l'indennizzo richiesto al fondo di solidarietà può essere ottenuto una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi;

- di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false, di falsità negli atti ed uso di atti falsi;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla CONSAP S.p.A. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

FIRMA[1]

1. Solo nel caso di trasmissione non telematica

06A01279

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2006.

Decadenza della società Jober S.r.l., in Pescara, dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1448 del comune di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la

normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Considerato che con nota prot. n. 44828 del 21 ottobre 2003 la società Jobet S.r.l., titolare della concessione n. 1448, è stata informata delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito a comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 ed ad inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (ora Capo del Dipartimento delle politiche agricole di sviluppo) del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale più volte citato;

Preso atto che la società Jobet S.r.l., titolare della concessione n. 1448 del comune di Pescara, sebbene, con nota del 29 ottobre 2003, abbia comunicato di voler aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione contabile, non ha sin'ora ottemperato al versamento delle somme dovute sia a titolo di quote di prelievo che di imposta unica che di minimo garantito; somme, peraltro già sollecitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con successive note (prot. n. 2004/25338 del 6 maggio 2004 e prot. n. 2004/50951 del 15 settembre 2004), con le quali se ne intimava il pagamento. In particolare, al momento risulta omesso il versamento dell'imposta unica dovuta per l'anno 2003 pari ad € 57.102,89 e dell'imposta unica dovuta per il 2004 pari ad € 37.469,73, risulta omesso il versamento delle quote di prelievo dovute per l'anno 2004 per una somma pari ad € 377.559,02; risulta, inoltre, omesso il versamento delle somme dovute a titolo di integrazione al minimo garantito relative all'anno 2003 per una somma pari ad € 56.520,56, oltre alle due rate dell'importo già assoggettato a rateizzazione dovuto per il triennio 2000/2002 scadenti il 30 ottobre di ogni anno pari a € 26.256,52 per rata;

Ritenuto che l'adesione al citato decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, ha determinato la novazione dei rapporti obbligatori tra le parti, ridefinendo, in senso più favorevole per i concessionari, le condizioni economiche per i soggetti che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la società Jobet S.r.l., con sede legale in Napoli, via Ferrara n. 24, dalla concessione n. 1448 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Pescara.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

05A01277

DECRETO 8 febbraio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni:

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte Gallaher Italia Srl, Altadis Italia Srl, Gutab Sas, Imperial Tobacco Italy, International Tobacco Agency Srl e Continental Tobacco Italy Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A*), allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A*) allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DUCAL GREEN	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
LD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MEMPHIS ORIGINAL RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONSON SPECIAL BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONSON SPECIAL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
RONSON SUPER WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WEST BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	156,00	160,00	4,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 291

06A01415

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2005.

Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 definisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il quarto periodo dello stesso comma, che per le necessarie disponibilità finanziarie, autorizza la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù»;

Visto l'ultimo periodo del già citato comma che prevede la ripartizione delle predette disponibilità finanziarie tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;

Tenuto conto che l'importo dei disavanzi da considerare:

con riferimento alla somma di 1.400 milioni di euro è quello risultante dai dati presenti nel Sistema informativo sanitario, elaborati con le modalità utilizzate d'intesa con le regioni per le analisi al tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;

con riferimento alla somma di 550 milioni di euro, è quello risultante in sede del predetto tavolo tecnico, avuto riguardo ai maggiori costi di produzione per gli IRCCS e per i Policlinici universitari;

Ritenuto che per gli anni 2001 e 2002 i dati da utilizzare sono quelli dei modelli CE consuntivo, mentre per il 2003 si utilizzano quelli del modello CE IV trimestre dello stesso anno, presenti negli archivi del SIS;

Ritenuto necessario, per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e dei Policlinici universitari, accantonare prudenzialmente la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i Policlinici universitari, e procedere per il momento alla ripartizione solo di 1.400 milioni di euro, cui vanno aggiunti i 50 milioni di euro vincolati legislativamente alla finalizzazione in favore della regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 164, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando, con riferimento al predetto importo di 380 milioni di euro che le somme residue risultanti saranno successivamente ripartite tra le regioni in funzione delle esigenze derivanti dai Policlinici universitari;

Preso atto delle risultanze del confronto tra le regioni che ha portato ad una proposta di ripartire la somma di 1.400 milioni secondo un criterio di solidarietà interregionale, con uno schema di ripartizione concordato dai Presidenti delle regioni medesime;

Ritenuto di accettare tale proposta di ripartizione;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni che in tal senso si è espressa nella seduta del 23 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di 2.000 milioni di euro per il concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003 è utilizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e per il concorso alla copertura dei maggiori costi di produzione dei Policlinici universitari, si provvede ad accantonare la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i Policlinici universitari, rinviando il relativo riparto e la definizione dei criteri e modalità concessive ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'erogazione degli importi riconosciuti alle regioni si provvede, per quanto attiene agli IRCCS, a seguito della certificazione dell'avvenuto trasferimento, da parte della regione interessata, dei fondi a copertura dell'intero importo corrispondente ai maggiori costi di produzione e per quanto attiene ai Policlinici universitari, oltre che a seguito della predetta certificazione, anche alla previa presentazione di un piano di risanamento della regione interessata, da monitorarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

3. In presenza di eventuali disponibilità residue sull'importo di 380 milioni di euro da destinarsi alla copertura dei disavanzi dei Policlinici universitari, al relativo riparto e alla definizione dei criteri e modalità concessive si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

1. Per quanto attiene la somma di 1450 milioni di euro il relativo riparto tra le regioni è stabilito:

a) per 1400 milioni di euro secondo gli importi della tabella allegata;

b) per 50 milioni di euro a favore della regione Lazio.

Art. 4.

1. Alla erogazione degli importi alle regioni, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, si provvede con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del capitolo 7565 dello stato di previsione delle stesso dicastero per l'anno 2005, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91

TABELLA

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ - DIREZIONE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEI LEA E DEI PRINCIPALI ETICI DI SISTEMA

Ripiano disavanzi

550.000.000	accantonati per IRCCS e Policlinici universitari
50.000.000	per la Regione Lazio
1.400.000.000	da ripartire tra le Regioni
2.000.000.000	

Regioni	TOTALE concorso al ripiano
PIEMONTE	58.898.309
VALLE D'AOSTA	-
LOMBARDIA	117.379.700
P.A. BOLZANO	-
P.A. TRENTO	-
VENETO	76.046.400
FRIULI V.G.	-
LIGURIA	54.005.093
EMILIA R.	56.335.662
TOSCANA	43.470.231
UMBRIA	11.209.117
MARCHE	20.690.097
LAZIO	237.901.320
ABRUZZO	17.990.885
MOLISE	5.025.980
CAMPANIA	337.754.818
PUGLIA	131.173.250
BASILICATA	14.466.860
CALABRIA	82.621.465
SICILIA	107.449.581
SARDEGNA	27.581.232
TOTALE	1.400.000.000

06A01278

DECRETO 10 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Floramite 240 SC», registrato al n. 12863.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 16 maggio 2002 e successiva integrazione del 31 gennaio 2005, dall'impresa Crompton Chemical S.r.l., con sede legale Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola, 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato UBI 6704, successivamente ridenominato FLORAMITE 240 SC, contenente la sostanza attiva bifenazate;

Visto il parere favorevole espresso il 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 5 dicembre 2005, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 dicembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo al recepimento della direttiva 2005/58/CE del 21 settembre 2005, concernente l'inclusione della sostanza attiva bifenazate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2015, l'impresa Crompton Chemical S.r.l., con sede legale Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLORAMITE 240 SC, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50, 100, 150, 200, 250, 500 e litri 1, 2, 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BOLD Corporation - Magnolia Industrial Blvd, Tifton, Georgia USA; nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello stabilimento dell'impresa Crompton Europe B.V. - Ankerweg 18 - Amsterdam (Olanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12863.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO 1

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLORAMITE® 240 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per piante floreali ed ornamentali

FLORAMITE® 240 SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:
Bifenazate puro g. 22,65 (=240 g/L)
Coformulanti q.b.a g.100
** contiene Bifenazate: può provocare una reazione allergica*

Contenuto:
50–100–150–200–250–500 ml
1L–2L–5L

Partita n.

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:
AGRIMPORT SpA
Via Piani, 1 – 39100 Bolzano
CASTALDO SpA
sede legale: Via G. Porzio – Is. G1 – 80143 Napoli
sede amm.va: Via Nazionale delle Puglie snc, loc. Salice – 80021 Afragola (NA)



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): **BOLD Corporation – Magnolia Industrial Blvd, Tifton, Georgia (USA)**
Stabilimento di confezionamento: **CROMPTON EUROPE B.V. - Ankerweg 18 – Amsterdam (Olanda)**

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
FLORAMITE 240 SC è un acaricida selettivo per il controllo degli acari che attaccano le piante floreali ed ornamentali in pieno campo, in serra e in vivaio. **FLORAMITE 240 SC** agisce per contatto contro tutte le forme mobili degli acari ed è caratterizzato da una rapida azione abbattente e da una prolungata efficacia residua. Grazie alla sua selettività nei confronti degli insetti e degli acari predatori, **FLORAMITE 240 SC** può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

Dosi e modalità d'impiego
Floreali ed ornamentali in pieno campo, in serra e in vivaio.
Per il controllo degli acari (*Tetranychus urticae e Tetranychus cinnabarinus*) applicare il prodotto al primo apparire degli parassiti alla dose di:
in serra: 40 ml/hl di acqua (400-600 ml di prodotto/ha);
in campo: 40 ml/hl di acqua (400-600 ml di prodotto/ha).
In colture con alta densità di fogliame, dove gli acari sono difficili da raggiungere, il trattamento deve essere ripetuto dopo 7 giorni.
I volumi d'acqua utilizzati (1000-1500 l/ha) variano a seconda delle dimensioni e dello sviluppo delle piante trattate. Effettuare il trattamento con cura, bagnando con la soluzione di irrorazione tutto il fogliame. Evitare applicazioni a basso volume.

Preparazione della miscela
Riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua. Aggiungere la quantità di prodotto prevista mantenendo la massa in costante agitazione. Completare il riempimento con acqua fino al volume desiderato. La miscela così ottenuta va applicata in giornata.

Compatibilità
FLORAMITE 240 SC è compatibile la generalità dei prodotti fitosanitari per impieghi su ornamentali. Tuttavia, dato che non tutte le combinazioni possibili sono state provate, si raccomanda di eseguire piccoli saggi preliminari prima di operare su larga scala al fine di verificare la compatibilità e la selettività della miscela.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Strategie per evitare fenomeni di resistenza
Usato secondo le presenti raccomandazioni, **FLORAMITE 240 SC** manifesta un'alta attività contro gli acari dannosi ed una selettività nei confronti degli insetti e degli acari predatori.
Per ridurre la pressione selettiva che potrebbe portare allo sviluppo di resistenza, **FLORAMITE 240 SC** dovrebbe essere usato con moderazione secondo le seguenti strategie:
- effettuare un massimo di 2 interventi per anno (ciascun intervento può essere fatto con singola applicazione o con 2 applicazioni distanziate di 7 giorni);
- tra gli interventi con **FLORAMITE 240 SC** effettuare trattamenti con almeno due prodotti acaricidi a diversa composizione chimica;
- monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare **FLORAMITE 240 SC** al primo manifestarsi dell'infestazione. Non attendere lo sviluppo delle popolazioni;
- impiegare sempre **FLORAMITE 240 SC** alle dosi raccomandate in etichetta;
- **FLORAMITE 240 SC** è compatibile con i programmi di lotta integrata che prevedono l'utilizzo di insetti ed acari utili per il controllo biologico dei parassiti dannosi. L'uso di questi organismi utili in combinazione con **FLORAMITE 240 SC** costituisce una strategia auspicabile per ridurre il numero di trattamenti chimici

Fitotossicità
FLORAMITE 240 SC è stato testato su un'ampia gamma di piante floreali ed ornamentali e non sono stati evidenziati effetti fitotossici.
Poiché non tutte le specie e le varietà (in particolare quelle di recente acclimatazione) sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l'impiego del prodotto in miscela estemporanea con altri acaricidi, bagnanti, adesivanti e l'impiego dell'FLORAMITE 240 SC alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l'assenza di effetti fitotossici.

Avvertenza: Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Poiché lo sviluppo della resistenza è un fenomeno imprevedibile, il produttore non può essere ritenuto responsabile di danni derivanti da una ridotta efficacia del preparato nei confronti degli acari resistenti. Se l'utilizzatore nota una ridotta efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali. Eseguire le applicazioni manuali solo su piante ornamentali e floreali basse. Utilizzare dispositivi idonei a proteggere le vie respiratorie per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili.

AGITARE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO MA AL RIPARO DEL GELO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLORAMITE® 240 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per piante floreali ed ornamentali

FLORAMITE® 240 SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:
Bifenazate puro g. 22,65 (=240 g/L)
Coformulanti q.b.a g.100
** contiene Bifenazate: può provocare una reazione allergica*

CROMPTON CHEMICAL Srl
Via Pico della Mirandola, 8
04013 Latina Scalo (LT)

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione:
BOLD Corporation – Magnolia Industrial Blvd, Tifton, Georgia (USA)
Stabilimento di confezionamento:
CROMPTON EUROPE B.V. - Ankerweg 18 – Amsterdam (Olanda)

Contenuto: **50–100–150 ml**

Partita n.

distribuito da: AGRIMPORT SpA - Via Piani, 1 – 39100 Bolzano
CASTALDO SpA - sede legale: Via G. Porzio – Is. G1 – 80143 Napoli
sede amm.va: Via Nazionale delle Puglie snc, loc. Salice – 80021 Afragola (NA)

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE[1]

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

06A01276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante norme intese ad uniformare ed accelerare le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con cui si è riordinata la vigilanza per gli enti cooperativi;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che disciplina lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 (oggi 2545-*septiesdecies*) del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive che in via transitoria ha mantenuto in capo alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza alle imprese cooperative;

Esaminata la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro, da cui risulta che le sottoelencate società cooperative non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e le poste attive ricomprese nei bilanci sono esclusivamente di natura mobiliare;

Ritenuto di non dare corso all'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 20 marzo 1981 stante il lungo periodo di inattività delle cooperative sottoelencate;

Verificata in tali ipotesi l'applicabilità del citato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

la cancellazione dal Registro delle imprese di Ferrara, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa «Agricola Bondenese a r.l.», con sede legale in Bondeno, costituita il 23 febbraio 1965 per rogito notaio dott. Colombo Bignozzi, ultimo bilancio depositato relativo al 1967;

2) società cooperativa «Consorzio Cooperative Agricole Ferraresi C.C.A.F. a r.l.», con sede legale in Ferrara, via Mascheraio n. 6, costituita il 10 maggio 1961 per rogito notaio dott. Luigi Barbaro, non risultano depositati bilanci di esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ferrara, 12 maggio 2005

Il dirigente: DE ROGATIS

06A01275

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dieci società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* - senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

E.V. - con sede in Napoli - costituita in data 17 gennaio 1992 rogito notaio Fortunata Maria Barbarisi - REA 496135 - c.f. 06509410632 - BUSC 13317.

Maria Neve - con sede in Massalubrense - costituita in data 19 febbraio 1992 rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi - REA 498250 - c.f. 02550401216 - BUSC 13374.

Denebola - con sede in Sorrento - costituita in data 8 aprile 1992, rogito notaio Adolfo Bianco - REA 500641 - c.f. 02571871215 - BUSC 13396.

La Belvedere - con sede in Cardito - costituita in data 9 novembre 1992, rogito notaio Leopoldo Chiari - REA 503897 - c.f. 02676801216 - BUSC 13460.

C.I.M.I. - con sede in Napoli - costituita in data 15 ottobre 1993, rogito notaio Catello D'aria - REA 516708 - c.f. 06724220634 - BUSC 13638.

Corpress - con sede in Napoli - costituita in data 24 marzo 1994, rogito notaio Lea Sbriziolo - REA 522146 - c.f. mancante - BUSC 13728.

Di Più - con sede in Melito - costituita in data 12 ottobre 1994, rogito notaio Benedetto Paladini - REA 526886 - c.f. 02917091213 - BUSC 13797.

Iuwel - con sede in Pozzuoli - costituita in data 26 gennaio 1995, con notaio Costantino Prasttico di Flavio - REA 536354 - c.f. 06871310638 - BUSC 13862.

Nextracom Servizi - con sede in Napoli - costituita in data 19 dicembre 1994, rogito notaio Giuseppe Grasso - REA 536612 - c.f. 06851900636 - BUSC 13866.

Cambusa - con sede in Pozzuoli - costituita in data 12 settembre 1995, rogito notaio Mario Ferrara - REA 558801 - c.f. 06916650630 - BUSC 13999.

Napoli, 14 dicembre 2005

Il dirigente: BIONDI

06A01137

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decerto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperative di cui all'allegato elenco, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies;*

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2005;

Decreta:

Le società cooperative di cui all'allegato elenco sono sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lecce, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARZO

ALLEGATO

N°	N° Posizione	Denominazione Cooperativa	Sede	Data cost.ne NOTAIO	Rep.	Codice fisc.
1	1359 / 150731	COPERCON SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASARANO (LECCE) VIA CIRCONVALLAZIONE	02/02/1977 Vincenzo MIGLIETTA	70420	81001110758
2	2260 / 216657	COOPERATIVA AGRICOLTURA E SOLIDARIETA' '85 A R. L.	CASARANO (LECCE) VIA PADOVA, 24	08/03/85 Enrico ASTUTO	40707	02044560759
3	2717 / 229728	LARRISA SOC. COOP. A R. L.	SURBO (LE) VIA PROVINCIALE VIRGILI KM. 2,500	22/06/87 Enrico ASTUTO	45697	02256370756
4	3245 / 265469	LA PRODUTTRICE SOC. COOP. A R. L.	BOTRUGNO (LECCE) VIA FIUME, 41	11/05/1993 Alfredo POSITANO	93496	02661310761
5	3276 / 267916	AGRISALENTO SOC. COOP. AGRICOLA A R. L.	CAMPI SALENTINA (LE) VIA STAZIONE, 61	04/10/1993 Biagio DI PIETRO	120464	02680450752
6	3421	COOPERATIVA NEW SERVICES SOC. COOP. A R. L. PER AZIONI	CARMIANO (LECCE) VIA CAVALLOTTI, 6	10/05/1996 Enrico ASTUTO	60031	03079450759
7	3547 / 282524	GESTOR 2000 SOC. COOP. A R. L.	LECCE VIA CAMPANIA, 8	10/03/1991 Vincenzo MIGLIETTA	187784	02548260757
8	3611 / 287002	SALENTO GOMME SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	RACALE (LECCE) VIA BOLOGNA, 14	06.11.1998 Antonio NOVELLI	33656	03294400753
9	3717 / 225303	COOPERATIVA BRINDISI TRANSPORT C. B. T. A R. L.	MURO LECCESE (LE) VIA MALTA, 164/B	11/02/1987 Vincenzo LOIACONO		03234510752
10	3732 / 291205	CASTRO 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTRO (LECCE) VIA PROVINCIALE PER VIGNACASTRISI	07/06/1999 Biagio DI PIETRO	136717	03353720752
11	3848 / 294934	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OASI 2000 S.R.L – ONLUS	LECCE VIA UNGARO, 15	19/05/2000 Alfredo CILLO	129885	03460070752
12	3923	PIANETA DONNA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LECCE VIA CAMPANIA, 12	28/05/2001 Cesare FRANCO	4918	03561220753
13	3946	NOVA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	S. CESAREA TERME VIA V. EMENUELE, 77	29/03/2001 Roberto VINCI	9913	03536290756
14	3949	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	S. CESAREA TERME VIA V. EMENUELE, 77	29/03/2001 Roberto VINCI	9912	03536280757
15	4187 / 311090	SOLEVANTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LECCE VIA CAVALLOTTI, 11	07/11/2002 Massimo ANGLANA	28598	03669560751
16	4278 / 316771	SAIL & DIVE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	OTRANTO (LE) VIA FAGLIARONE LOC. FONTANELLE	28/03/2003 Dario CORTUCCI	4602	03708260751

06A01104

DECRETO 23 gennaio 2006.

Costituzione del comitato provinciale INPS di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 15, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 34 e 35 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e n. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernenti comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il precedente decreto direttoriale del 21 dicembre 2001 con il quale è stato riconosciuto il comitato provinciale INPS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 2002, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del predetto comitato per decorso quadriennio;

Atteso che è stata data comunicazione agli eventuali interessati dell'avvio dell'istruttoria per il rinnovo del comitato provinciale INPS mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Livorno;

Interpellate le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali: Associazione industriale per la provincia di Livorno, A.P.I. Toscana, Unione provinciale

agricoltori - Livorno, Conf-commercio, Conf-esercenti provinciale, Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.), confederazione nazionale coltivatori diretti federazione provinciale di Livorno, C.G.I.L. - Livorno, C.G.I.L. - Piombino, C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., C.I.S.A.L., C.I.D.A. - Federmanager;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi, con riguardo a: consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro provinciali ed aziendali, attività svolta in favore degli associati (controversie individuali, pluriennali e collettive);

Considerati i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Livorno, desunti dal decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 38 del 4 febbraio 2003, con il quale è stato rinnovato il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Livorno;

Considerati i dati, rilevati dalla elaborazione «Stime IRPET» concernenti la rilevanza, in termini percentuali, dei diversi comparti merceologici sul complesso delle attività produttive del territorio;

Considerati altresì i dati INPS relativi all'attività del comitato;

Rilevato il grado di rappresentatività delle associazioni ed organizzazioni sindacali, desunto dalla valutazione comparativa dei dati acquisiti;

Visto l'accordo stipulato tra la Confederazione italiana agricoltori di Livorno e la Federazione provinciale coltivatori diretti Livorno, con il quale le due organizzazioni si impegnano ad adottare il criterio della rotazione biennale all'interno del comitato INPS;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio è costituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Livorno, composto dai sottoelencati componenti:

a) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Nenci Massimo - C.G.I.L.;

Bettarini Paolo - C.G.I.L.;

Fioretti Giordano - C.G.I.L.;

Fulceri Giorfio - C.G.I.L.;

Di Sacco Michela - C.I.S.L.;

Pardini Giovanni - C.I.S.L.;

Scappini Francesco - C.I.S.L.;

Sodano Claudio - U.I.L.;

Micheli Sergio - U.I.L.;

Marchini Marco - U.G.L.;

b) rappresentanti dei dirigenti di azienda:

Borghi Michele - Federmanager;

c) rappresentanti datori di lavoro:

Bartolo Ettore - Associazione industriali;

Massini Giulia - API Toscana;

Nemo Franco - Conf-commercio;

d) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Ciaponi Giovacchino - Confederazione nazionale artigianato;

Solari Gabriella - Conf-esercenti;

Nobili Claudio - Confederazione coltivatori diretti - CIA nel primo biennio;

Cavallini Primo - Confederazione coltivatori diretti - CIA nel secondo biennio.

Membri di diritto:

direttore *protempore* della direzione provinciale del lavoro;

direttore *protempore* della ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *protempore* della sede provinciale INPS.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A01138

DECRETO 24 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania 274 in liquidazione», in Brusciano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa edilizia «Regione Campania 274», con sede in Brusciano (Napoli), via Parrocchia n. 67, codice fiscale n. 92016930635, posizione ex BUSC n. 6021, con assemblea straordinaria del 10 dicembre 2003 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 (attuale 2484) del codice civile e il sig. De Gregorio Eugenio nato a Napoli il 2 gennaio 1931 ne è stato nominato liquidatore;

Considerato che il predetto liquidatore in data 4 ottobre 2005 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che l'assemblea, convocata per la destituzione, è andata deserta sia in prima convocazione il 14 novembre 2005 che in seconda il 15 novembre 2005;

Vista la nota del 19/2001 u.s., con la quale il presidente del collegio sindacale del sodalizio, sig. Chiosi Augusto nato a Napoli il 21 luglio 1953, peraltro esso stesso dimissionario dal 4 ottobre 2005, rappresentava alla scrivente direzione, l'incapacità dell'ente a portare a termine la liquidazione;

Considerato che nell'ultimo bilancio depositato dalla società, risalente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, figurano attività da liquidare;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il dott. Borgo Fabrizio, nato a Napoli il 28 febbraio 1965 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele n. 715, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania 274 in liquidazione», con sede in Brusciano (Napoli), costituita in data 26 marzo 1974, codice fiscale n. 92016930635 in luogo del dimissionario sig. De Gregorio Eugenio.

Napoli, 24 gennaio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A01103

DECRETO 24 gennaio 2006.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 24 novembre 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «LIPA Soc. coop. a r.l.», con sede in Montemitro, costituita per rogito notaio dott. Gamberale Giuseppe in data 11 febbraio 2001, repertorio n. 127263, R.E.A. n. 108626 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01440040705, posizione BUSC n. 1466/296085;

società cooperativa «C.S.G. - Cooperativa servizi generali soc. coop. a r.l.», con sede in Cercemaggiore, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 4 marzo 1993, repertorio n. 63265, registro società n. 3114, R.E.A. n. 83237 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00846990703, posizione BUSC n. 1196/262930.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A01165

DECRETO 31 gennaio 2006.

Determinazione, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1º gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2006 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 22 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1º gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico d'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2006

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2006

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1598,23	1598,23
		II	Da	1598,24	
			a	1668,59	1668,59
		III	Da	1668,60	
			a	1738,97	1738,97
		IV	Da	1738,98	
				in poi	1879,70
	Impiegati	I	Fino a	1879,70	1879,70
		II	Da	1879,71	
			a	2233,85	2233,85
		III	Da	2233,86	
			a	2588,00	2588,00
		IV	Da	2588,01	
			a	3077,50	3077,50
		V	Da	3077,51	
				in poi	3296,29
Industria edile	Operai	Operai			1598,24
		Operai specializzati			1757,33
		Operai 4° liv.			1879,70
	Impiegati	Impiegati d'ordine			1879,70
		Impiegati di concetto			2164,06
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2678,23
		Impiegati direttivi di VII° livello			3077,50
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1598,23	1598,23
		II	Da	1598,24	
			a	1668,59	1668,59
		III	Da	1668,60	
			a	1738,97	1738,97
		IV	Da	1738,98	
				in poi	1879,70
	Impiegati	I	Fino a	1879,70	1879,70
		II	Da	1879,71	
			a	2233,85	2233,85
		III	Da	2233,86	
			a	2588,00	2588,00
		IV	Da	2588,01	
			a	3077,50	3077,50
		V	Da	3077,51	
				in poi	3296,29

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2006

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 2826,97	III livello 2611,42	II livello 2342,63	I livello 2073,84	1999,79		
Assicurazioni	Capi ufficio 2608,59	Vice capi ufficio 2372,97	Impiegati di concetto 2209,31	Impiegati d'ordine 2028,25	Ausiliari 1856,48		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2038,13	Impiegati di concetto (II e III livello) 1913,36	Personale d'ordine (IV livello) 1700,37	Altro personale (V livello) 1642,34	Altro personale (VI livello) 1225,65		
		1792,64					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2840,14	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2595,81	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2433,90	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2027,68	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 1948,16		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1389,88	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1280,21	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1185,04	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1128,74	Operai specializzati super 1288,33	Operai specializzati 1234,94	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3522,03	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 2966,07	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2646,89	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2515,74	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2066,57	Operai generici 1904,06	Generici cinematografici 1813,54
Spettacolo	Impiegati direttivi 2006.20	Impiegati con funzioni direttive 1801,92	Impiegati di concetto 1638,85	Impiegati d'ordine 1482.17	Operai specializzati 1597,65	Operai 1402,07	
	Professori d'orchestra 1904,06	Artisti del coro 1438,64	Tersicorei 1706,76	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1419,50			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1893,62	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1621,45	Operai 1495,52				

QUADRI VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 3296,29	3296,29
	II	Da 3296,30 a 3806,40	3806,40
	III	Da 3806,41 a 4316,50	4316,50
	IV	Da 4316,51 a 4901,48	4901,48
	V	Da 4901,49 a 5486,43	5486,43
	VI	Da 5486,44 in poi	6428,56
Industria edile	I	Fino a 3296,29	3296,29
	II	Da 3296,30 a 3531,61	3531,61
	III	Da 3531,62 a 3766,94	3766,94
	IV	Da 3766,95 a 4041,72	4041,72
	V	Da 4041,73 a in poi	4316,51
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3296,29	3296,29
	II	Da 3296,30 a 3806,40	3806,40
	III	Da 3806,41 a 4316,50	4316,50
	IV	Da 4316,51 a 4901,48	4901,48
	V	Da 4901,49 a 5486,43	5486,43
	VI	Da 5486,44 in poi	6428,55
Credito	I livello	2668,08	
	II livello	2837,27	
	III livello	3204,75	
	IV livello	3820,34	
Agricoltura	Unica		1474,62
Assicurazioni	I	Fino a 2730,46	2730,46
	II	Da 2730,47 a 3012,50	3012,50
	III	Da 3012,51	3296,29
Commercio	I	Fino a 1982,42	1982,42
	II	Da 1982,43 a 2505,29	2505,29
	III	Da 2505,30 in poi	3007,27
Trasporto aereo	I	Fino a 3406,54	3406,54
	II	Da 3406,55 a 3893,44	3893,44
	III	Da 3893,45 in poi	4461,00

DIRIGENTI - VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 4901,48	4901,48
	II	Da 4901,49 a 6428,55	6428,55
	III	Da 6428,56 a 7370,67	7370,67
	IV	Da 7370,68 a 7955,63	7955,63
	V	Da 7955,64 a 8312,77	8312,77
	VI	Da 8312,78 a 8540,60	8540,60
	VII	Da 8540,61 a 9254,89	9254,89
	VIII	Da 9254,90 in poi	13023,32
Industria edilo	I	Fino a 4901,48	4901,48
	II	Da 4901,49 a 5803,91	5803,91
	III	Da 5803,92 a 6706,34	6706,34
	IV	Da 6706,35 a 7608,77	7608,76956
	V	Da 7608,78 a 8511,20	8511,20578
	VI	Da 8511,21 a 9413,63	9413,63178
	VII	Da 9413,64 a 10316,07	10316,07
	VIII	Da 10316,08 a 11218,50	11218,49
	IX	Da 11218,51 a 12120,93	12120,93022
	X	Da 12120,94 in poi	13023,31534
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 4901,48	4901,48
	II	Da 4901,49 a 6428,55	6428,55
	III	Da 6428,56 a 7370,67	7370,67
	IV	Da 7370,68 a 7955,63	7955,63
	V	Da 7955,64 a 8312,77	8312,77
	VI	Da 8312,78 a 8540,60	8540,60
	VII	Da 8540,61 a 9254,89	9254,89
	VIII	Da 9254,90 in poi	13023,32

DIRIGENTI - VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a 4903.42	4903.42
	II	Da 4903,43 a 5354,70	5354,70
	III	Da 5354,71 a 5802,76	5802,76
	IV	Da 5802,77 a 6257,24	6257,24
	V	Da 6257,25 a 7106,22	7106,22
	VI	Da 7106,23 a 7955,21	7955,21
	VII	Da 7955,22 a 9149,29	9149,29
	VIII	Oltre 9149,30	10655,74
Agricoltura	Unica		2555,77
Assicurazioni	I	Fino a 4821,39	4821,39
	II	Da 4821,40 a 6459,09	6459,09
	III	Da 6459,10 a 7713,18	7713,18
	IV	Da 7713,19 a 8870,95	8870,95
	V	Da 8870,96 in poi	10413,46
Commercio	I	Fino a 4582.89	4582,89
	II	Da 4582.90 a 5922.87	5922,87
	III	Da 5922.88 a 7239.63	7239,63
	IV	Da 7239.64 in poi	8556,41
Trasporto aereo	I	Fino a 5067,45	5067,45
	II	Da 5067.46 a 6645,96	6645,96
	III	Da 6645,97 a 8639,39	8639,39
	IV	Da 8639,40 a 10798,82	10798,82
	V	Da 10798,83 in poi	12875,24

GIORNALISTI - VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a 2665.46	2665.46
	II	Da 2665,47 a 4344.93	4344,93
	III	Da 4344.94 a 5135.35	5135,35
	IV	Da 5135.36 a 6023.84	6023.84
	V	Da 6023.85 in poi	7064,95

06A01310

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Finanziamento di interventi da realizzare nel porto di Trapani - Assegnazione di 2,2 milioni di euro (fondo aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 100/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Viste le leggi 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che assegnano datazioni aggiuntive di risorse al fondo per le aree sottoutilizzate rispettivamente per i periodi 2004-2007 e 2005-2008;

Vista l'ordinanza di protezione civile 22 settembre 2004, n. 3377 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231/2004) recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della preregata della trentaduesima Coppa America», denominata «Grande evento Trapani Louis Vuitton Acts 8 & 9», con la quale, all'art. 1, il capo Dipartimento della protezione civile viene nominato commissario delegato per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento della detta manifestazione;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), come modificata dalla delibera 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002) e tenuto conto, ai sensi del punto 7.6, dei minori impegni assunti da parte delle amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse loro assegnate con la stessa delibera;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005) con la quale è stata approvata la ripartizione generale delle risorse di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per il periodo 2005-2008, destinate al finanziamento dei vari strumenti di intervento, con un accantonamento di risorse (voce S della tabella di riparto) da ripartire, con successive delibere di questo Comitato, in relazione, fra l'altro, all'efficacia e alla rapidità degli interventi;

Vista la disposizione 8 ottobre 2004, n. 1, con la quale il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza n. 3377/2004, nomina il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e delle opere di competenza dell'Autorità portuale di Trapani;

Vista la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui alla nota n. 13409 del 26 luglio 2005, relativa alla realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali nel porto di Trapani individuati nelle due schede progettuali inviate dal Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del predetto Ministero in data 25 luglio 2005;

Vista la nota del predetto commissario delegato n. 228 del 29 luglio 2005, concernente l'esame, da parte di questo Comitato, della proposta presentata dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire il completamento degli interventi funzionali al buon esito dell'organizzazione del citato evento;

Considerato che gli interventi da realizzare nel porto di Trapani rientrano nell'ambito delle finalità generali di cui alla citata ordinanza n. 3377/2004 che ha previsto la somma urgenza degli interventi stessi in relazione allo svolgimento del «Grande evento Trapani Louis Vuitton Acts 8 & 9» che avrà luogo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2005;

Considerato in particolare che tali interventi, previsti nelle due schede progettuali sopra richiamate, consistono sostanzialmente nella realizzazione di una «Struttura polifunzionale destinata al traffico passeggeri» e di un «Campo boe, catenarie e corpi morti nelle banchine settentrionali - Ripristino del basolato e delle ringhiere lungo la banchina del viale Regina Elena - Manutenzione straordinaria della banchina della Colombaia - Acquisti e installazioni di pontili galleggianti», per un importo complessivo di 2,450 milioni di euro;

Ritenuto di doverne assicurare il relativo finanziamento nel limite di 2,2 milioni di euro, come concordato in seduta con il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ponendo il relativo onere a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2005, tenuto anche conto dei minori impegni assunti da parte delle amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse assegnate a suo tempo con la citata delibera n. 36/2002;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Per il finanziamento degli interventi urgenti da realizzare nel porto di Trapani indicati in premessa è disposta un'assegnazione di 2,2 milioni di euro a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui onere è posto a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2005.

Il predetto importo sarà trasferito a favore del citato Ministero (U.P.B. 4.2.3.3, Opere marittime e portuali, capitolo 7841) per essere successivamente messo a disposizione del soggetto attuatore attraverso versamento sulla apposita contabilità speciale accesa per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Trapani necessari per lo svolgimento della «pre-regata» della trentaduesima Coppa America richiamata in premessa.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 214

06A01306

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Pausania S.c.r.l. (Deliberazione n. 103/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottouti-

lizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/1 05754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1836849 del 22 aprile 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Pausania s.c.r.l., concernente la realizzazione di strutture turistiche da realizzarsi in Basilicata, area obiettivo 1;

Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;

Considerato che la regione Basilicata con delibera n. 456 del 3 marzo 2005, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilità con la programmazione regionale, e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 10% dei contributi pubblici giudicati ammissibili fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Pausania s.c.r.l. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, del citato decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio Pausania s.c.r.l., il contratto di programma

avente ad oggetto la realizzazione di strutture turistiche, da realizzarsi in Basilicata, nei comuni di Melfi, Acerenza, Forenza, Rionero in Vulture, area ricadente nell'obiettivo 1.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 46.139.020 euro e prevedono le iniziative imprenditoriali realizzate dalle società consortili specificate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1.

L'importo totale delle agevolazioni così calcolate è pari a 23.488.857 euro, di cui 21.139.971 euro a carico dello Stato ed i restanti 2.348.886 euro a carico della regione Basilicata.

1.3. Il contributo in conto capitale alle società del consorzio sarà erogato in quote annuali di pari importo negli anni 2005, 2006 e 2007, come dettagliato nella seguente tabella:

Società	Agevolazione concessa (importi in euro)			
	2005	2006	2007	Totale
Setav	105.997,00	105.997,00	105.997,00	317.990,00
Borgo Albergo	832.044,33	832.044,33	832.044,34	2.496.133,00
Borgo Albergo 2	334.287,33	334.287,32	334.287,33	1.002.862,00
Borghi e Masserie	5.386.810,67	5.386.810,67	5.386.810,66	16.160.432,00
Colline Verdi	332.613,00	332.613,00	332.613,00	997.839.00
Europrisma	338.375,00	338.375,00	338.375,00	1.015.125,00
Il Casone	253.391,00	253.391,00	253.391,00	760.173,00
Innovazione	369.151,50	369.151,50	—	738.303,00
TOTALE . . .	—	—	—	23.488.857,00

Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 136 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 21.139.971 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente delegato: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 215

ALLEGATO

Tabella 1

Contratto di Programma Consorzio Pausania

n	Soggetto proponente	Localizzazione	Investimenti ammissibili	Agevolazione	Misura agevolazione		% Contributo rispetto al massimo ammissibile	ULA	
					ESL%	ESN%			
1	Sotav	Melfi	600.000	317.990	15%	35%	79,68%	4	Realizzazione di una struttura informatica integrata tra gli operatori aderenti al Consorzio Pausania.
2	Borgo Albergo	Acerenza	5.000.000	2.496.133	15%	35%	79,68%	14	Recupero di abitazioni del centro storico di Acerenza per destinarle ad una fruizione ricettiva. Le unità immobiliari destinate all'attività ricettiva sono tutte nella disponibilità della Borgo Albergo SRL. Promozione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e artigianali delle piccole e medie imprese della zona.
3	Borgo Albergo2	Acerenza	2.000.000	1.002.862	15%	35%	79,68%	20	Realizzazione di una struttura organizzata come Villaggio Albergo attraverso la ristrutturazione e riqualificazione funzionale di due strutture esistenti a fini turistici ricettivi.
4	Borghi e Masserie	Forenza	31.537.620	16.160.132	15%	35%	79,68%	72	Realizzazione di un "Villaggio-Parco Turistico" da attuare facendo ricorso a tecniche di edilizia bioecologica, per quanto riguarda le costruzioni ed a tecniche di ingegneria naturalistica, per quanto riguarda gli interventi su aree non edificate.
5	Colline Verdi	Melfi	2.000.000	997.839	15%	35%	79,68%	9	Ristrutturazione di un albergo che dalla categoria due stelle passerebbe alla categoria quattro stelle. La struttura alberghiera è di 1.000 mq con 35 stanze, circondata da un parco di 20.000 mq., e dista solo 1,4 Km dal centro abitato di Melfi.
6	Europrisma	Rionero in Vulture	2.029.000	1.015.125	15%	35%	79,68%	6	Realizzazione di un "borgo-albergo" e di un albergo che conteranno complessivamente 63 posti letto.
7	Il casone	Acerenza	1.536.000	750.173	15%	35%	79,68%	7	Ampliamento e la riqualificazione di una struttura ricettiva alberghiera.
8	Innovazione	Acerenza	1.436.400	738.303	15%	35%	79,68%	4	Realizzazione di un "parco, città albergo", un ecosistema completo di civiltà e natura, funzionante attraverso l'interconnessione di luoghi ricchi di aspetti naturalistici, architettonici, storici culturali, ludici e scientifici.

Totale Contratto di Programma	46.139.020	23.488.857	136

06A01307

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 2 gennaio 2006, a causa di un blocco del sistema informatico.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota n. 25 del 5 gennaio 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 gennaio 2006, causa blocco del sistema informatico.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 12 gennaio 2006, prot. n. 54/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORSI

06A01184

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 2 gennaio 2006, causa problemi di ordine tecnico-informatico.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0000002 del 2 gennaio 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 gennaio 2006, causa problemi di ordine tecnico-informatico.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota dell'11 gennaio 2006 prot. n. 121/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORSI

06A01187

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 2 gennaio 2006, per assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. 3340/P.R.A. del 27 dicembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 gennaio 2006, per assemblea generale indetta dalle Organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 9 gennaio 2006 prot. n. 122/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Milano, 31 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORSI

06A01188

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ytracis ittrio(^{90}y) cloruro», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 75/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Ytracis ittrio(^{90}y) cloruro - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 marzo 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/03/250/001 1,850 GBq/ml precursore radiofarmaceutico soluzione 1 flaconcino 2 ml.

Titolare A.I.C.: CIS Bio International - Boite postale F 91192 Gif-Sur-Yvette Cedex - Francia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale YTRACIS debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale YTRACIS ittrio (^{90} y) cloruro nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 1,850 GBq/ml precursore radiofarmaceutico soluzione 1 flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 036741015/E (in base 10), 12317WR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto deve essere utilizzato solamente per la radiomarcatura di molecole carrier che sono state specificamente sviluppate ed autorizzate per la radiomarcatura con questo radionuclide.

Precursore radiofarmaceutico - non previsto per l'applicazione diretta ai pazienti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale YTRACIS ittrio (^{90} y) è classificata come segue:

confezione: 1,850 GBq/ml precursore radiofarmaceutico soluzione 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 036741015/E (in base 10), 12317WR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A01309

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 23 gennaio 2006.

Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis*, della predetta legge che prevede che in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17, commi 3 e 6-*bis*, della citata legge n. 183/1989, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale il comitato istituzionale ha approvato il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.St.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale del 15 dicembre 1999, n. 293, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.St. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3 così come modificato con deliberazione del comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002) che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del segretario generale;

Vista la richiesta del comune di Perugia, prot. n. 0193580 del 10 novembre 2004 acquisita al prot. n. 3562/C del 15 dicembre 2004 di questa A.B.T., con la quale si richiede la nuova perimetrazione delle aree classificate a rischio idraulico più elevato comprese nel proprio territorio, ciò a seguito delle valutazioni condotte nel nuovo PRG, che recepisce gli studi di approfondimento condotti nelle aree a rischio dal piano di assetto idrogeologico;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico, espresso nella seduta del 27 gennaio 2005, sulla base dell'istruttoria condotta dalla segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino sulle aree già perimetrate dal piano straordinario e ricadenti sul fiume Tevere in località Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Ponte Pattoli in comune di Perugia, che stabilisce la possibilità, sulla base degli studi condotti nel piano di assetto idrogeologico, di sottrarre alle aree a rischio le parti non comprese nella delimitazione delle fasce denominate «A» e «B»;

Visto il decreto n. 13 del 13 aprile 2005 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.St.), ha approvato le nuove perimetrazioni, di cui al suddetto piano, delle aree situate nel comune di Perugia, lungo il corso del Tevere, in località Ponte Felcino e Ponte Valleceppi (cartografia di cui alla tavola n. 21 - cod. 28.1) e in località Ponte Pattoli (cartografia di cui alla tavola n. 22 - cod. 29);

Considerato che il sottocomitato, istituito dal comitato tecnico nella seduta del 13 aprile 2005 con il compito di approfondire alcuni aspetti normativi concernenti il rapporto tra il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.St.) e le norme del PRG del comune di Perugia approvato nel giugno 2002, ha, nella riunione del 13 ottobre 2005:

analizzato il quadro delle competenze sul rischio idrogeologico previste dalla legge n. 225/1992 (con par-

ticolare riferimento agli articoli n. 3, 12, 13 e 15 sulle competenze nella materia della previsione del rischio della regione, della provincia e del comune) e della legislazione regionale;

ricostruito in chiave cronologica il processo che ha portato alle decisioni fm qui prese in merito alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato del P.St.;

confermato la cautela del comitato tecnico circa l'opportunità di garantire un adeguato livello di tutela dal rischio a quelle aree che dopo la riperimetrazione sono sottoposte a un livello di rischio inferiore a quello del P.St.;

concordato sulla necessità che le valutazioni relative al rischio, propedeutiche alle riperimetrazioni del P.St., debbono essere condivise tra tutte le amministrazioni i cui atti sono inseriti nelle stessa filiera istituzionale;

Vista la nota n. 0172025 del 19 ottobre 2005 della regione dell'Umbria con la quale, nel rispetto delle proprie competenze la stessa attesta di aver riverificato positivamente gli studi idraulici contenuti nel progetto di PAI, adottato con delibera del comitato istituzionale n. 101 del 1º agosto 2002, e approvati dalla regione stessa con delibera di g.r. n. 1966 del 22 dicembre 2003;

Considerato che la regione dell'Umbria nella citata nota ribadisce la richiesta di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della normativa di attuazione del Piano straordinario, come modificato e integrato dalla delibera del comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001, alla riperimetrazione di alcune aree a rischio idraulico molto elevato individuate dal Piano straordinario nel comune di Perugia;

Considerato che il sottocomitato, nella riunione del 13 ottobre 2005, concordando sul fatto che l'Autorità di bacino del fiume Tevere delimita le aree a rischio su cui altri soggetti sono tenuti a esprimersi sull'effettivo grado di rischio stesso, ha proposto di portare in seno al comitato tecnico la discussione degli argomenti trattati con i suggerimenti scaturiti nel corso della riunione stessa;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico espresso nella seduta del 20 ottobre 2005 sulla base della proposta avanzata dal sottocomitato;

Visto la ratifica del verbale della seduta del 20 ottobre 2005, senza osservazione alcuna, da parte del comitato tecnico nella seduta del 24 novembre 2005;

Ritenuto, pertanto, ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di nuova perimetrazione delle suddette aree a rischio del P.St.;

Decreta

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e dell'art. 4 della normativa di attuazione del P.St., le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.St.), approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999, riportate nell'allegato cartografico «A» del P.St.:

1) la cartografia di cui alla tavola n. 21 - cod. 28.1, già modificata con decreto segretariale del 13 aprile 2005, n. 13, è sostituita dalla cartografia allegata al presente decreto (Allegato 1 - Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Fiume Tevere - Comune di Perugia, località Ponte Felcino e Ponte Valleceppi);

2) la cartografia di cui alla tavola n. 22 - cod. 29, già modificata con decreto segretariale del 13 aprile 2005, n. 13, è sostituita dalla cartografia allegata al presente decreto (allegato 2 - Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Fiume Tevere - Comune di Perugia, località Ponte Pattoli).

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico «A» del P.St., tavola 21 - cod. 28.1 e tavola 22 - cod. 29, si applicano le disposizioni del Piano straordinario contenute nella normativa di attuazione.

Art. 3.

La provincia di Perugia, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dagli articoli 3 e 13 della legge n. 225/1992 e dalla legislazione regionale, relativamente alle aree escluse dalle norme di P.St., riportate nella cartografia di cui all'art. 1, provvede a verificare che le norme del P.R.G. del comune di Perugia, riguardanti tali aree, siano in grado di assicurare la necessaria tutela dal relativo livello di rischio, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

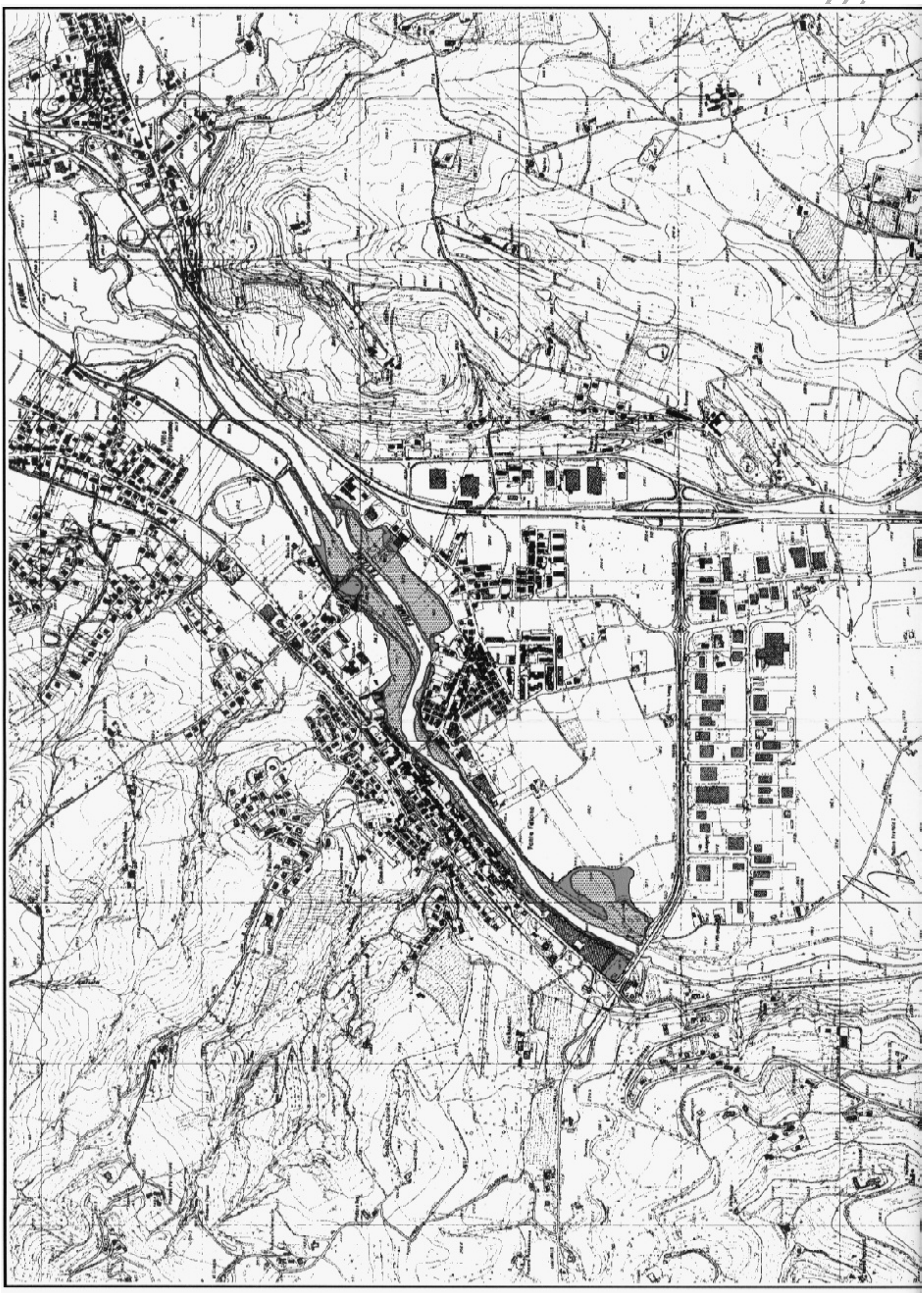
Art. 4.

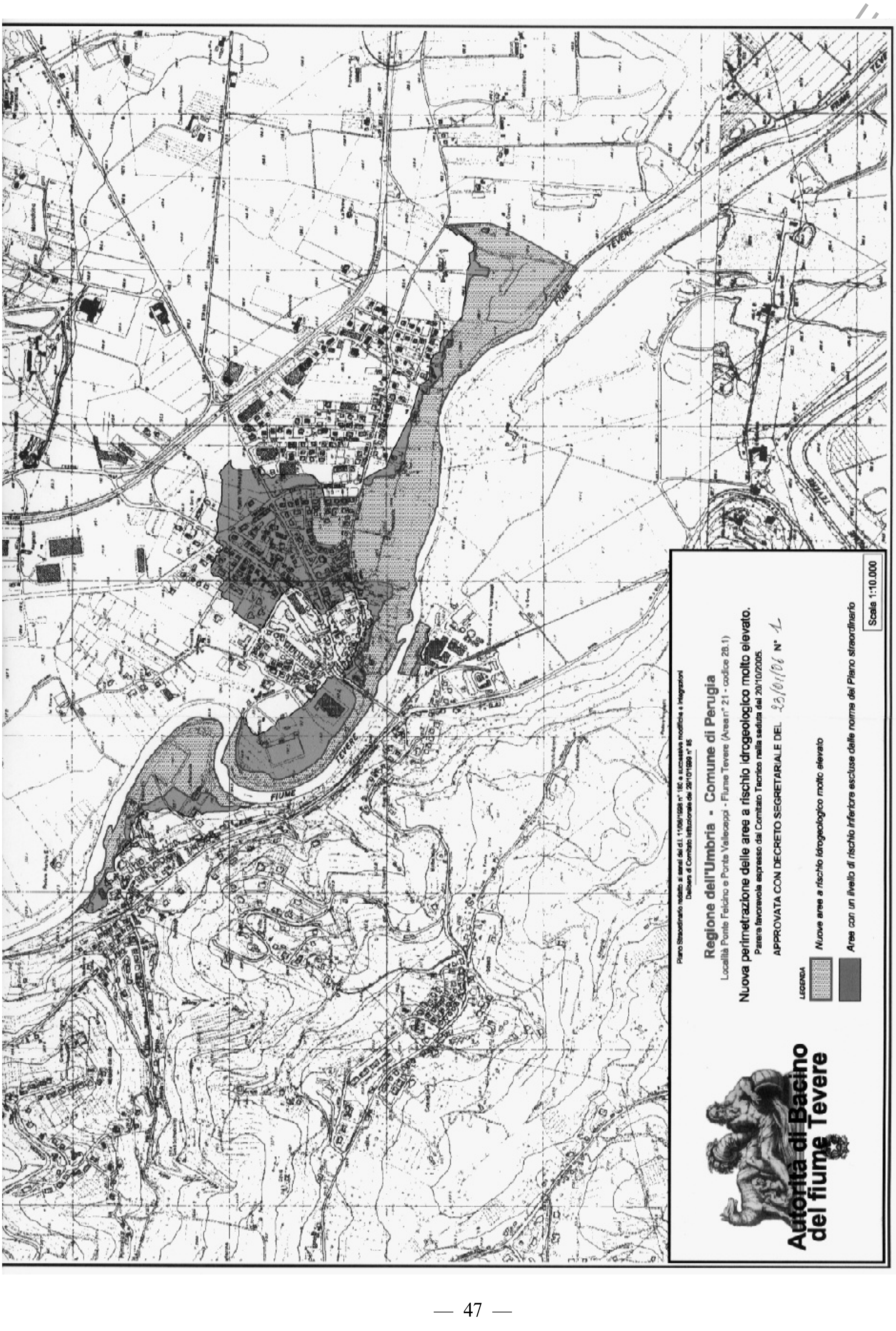
Dell'approvazione delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio di cui al precedente art. 1 viene data notizia mediante immediata pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale e nel bollettino ufficiale della regione dell'Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere - ufficio studi e documentazioni per le aree a rischio idraulico e la qualità delle acque, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, presso la regione dell'Umbria - Dipartimento politiche territoriali, ambiente e infrastrutture - servizio difesa suolo, cave, miniere e acque minerali, ove lo stesso è consultabile.

Roma, 23 gennaio 2006

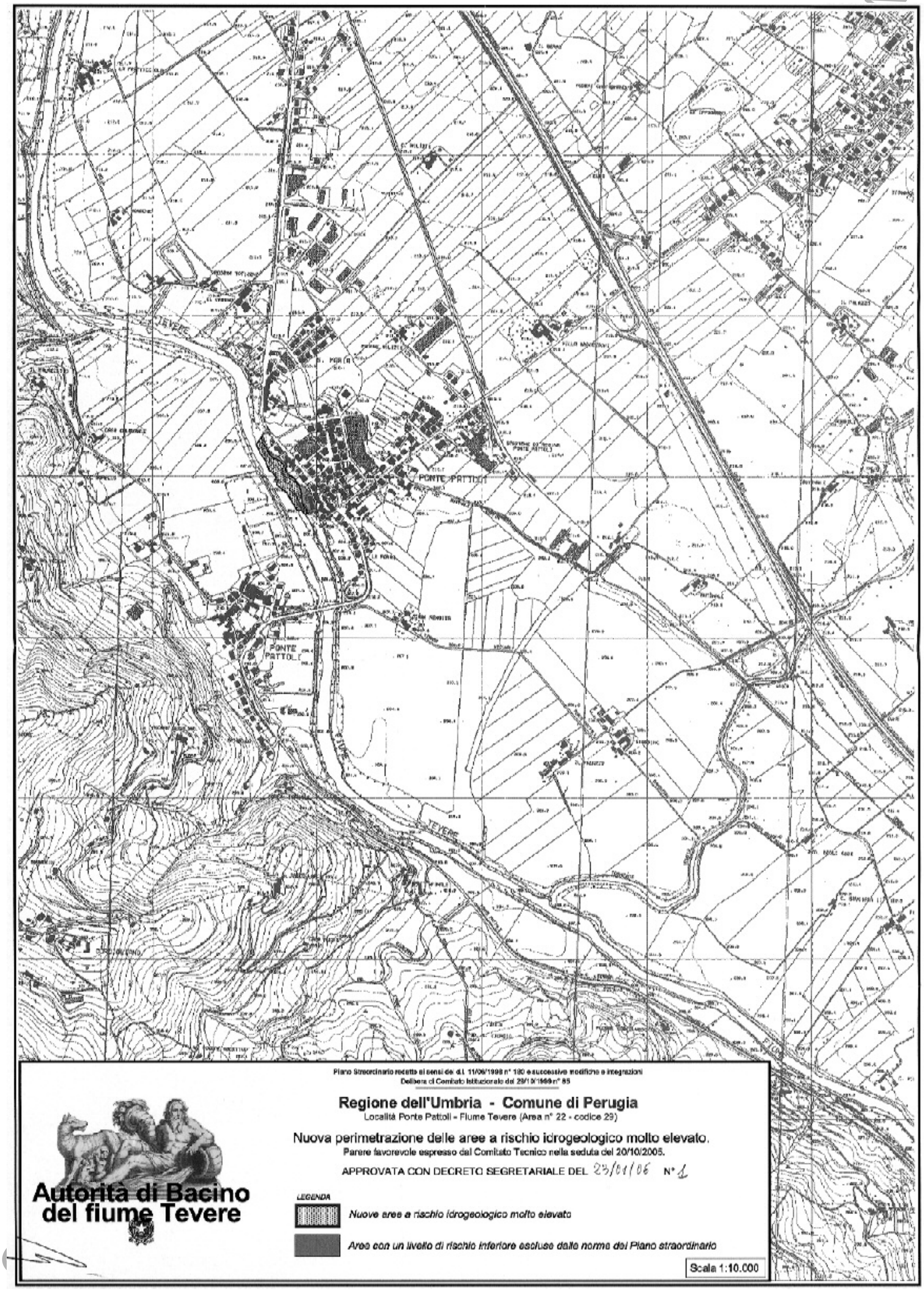
Il segretario generale: GRAPPELLI

ALLEGATO n. 1




Autorità di Bacino del fiume Tevere
Piano Straordinario redatto ai sensi del d.l. 11/06/1998 n° 180 e successive modifiche e integrazioni
Delibera di Comitato Istituzionale del 29/10/1999 n° 85
Regione dell'Umbria - Comune di Perugia
Località Ponte Felcino e Ponte Valleceppi - Fiume Tevere (Area n° 21 - codice 28.1)
Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.
Parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 20/10/2005.
APPROVATA CON DECRETO SEGRETARIALE DEL 23/01/06 N° 1
LEGENDA
Nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato
Aree con un livello di rischio inferiore escluse dalle norme del Piano straordinario
Scala 1:10.000
FIUME TEVERE
TEVERE

ALLEGATO n. 2



06A01251

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 31 gennaio 2006, n. **2006/UL/862.**

Indicazioni relative all'operatività nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

1. Materiale riciclato.

1.1. Definizione di materiale riciclato.

Materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Sono ascrivibili all'interno del repertorio del riciclaggio, a titolo di esempio non esaustivo:

le basi lubrificanti ottenute da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;

i bitumi ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 3 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;

i combustibili ottenuti da oli minerali usati aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi alle tabelle 4 e 5 del decreto ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996;

I materiali riciclati sono ottenuti attraverso processi di raffinazione che comportano una separazione dei contaminanti contenuti in tali oli e ne ristabiliscono le caratteristiche chimico-fisiche proprie dei prodotti di prima raffinazione.

1.1.1. Limiti in peso di rifiuti presenti nel materiale riciclato.

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore comporta la lavorazione di un materiale costituito al 100% di rifiuto (olio usato), il quale è utilizzato per la produzione del materiale riciclato.

L'impiego del 100% di oli usati dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato *A*.

1.1.2. Limiti in peso imposti dalle tecnologie.

La tecnologia non impone alcun limite.

2. Manufatti o beni ottenuti con prodotto riciclato.

2.1. Definizione di manufatto o bene ottenuto con prodotto riciclato.

Prodotto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.

La prevalenza in peso di materiale riciclato è riferita al prodotto stesso in funzione dei limiti in peso consentiti dalle tecnologie impiegate e non alle quantità di rifiuto in esso contenute.

2.2. Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio

Sono di seguito elencate — in maniera non esaustiva — le categorie di prodotti per il settore degli oli minerali usati che potranno essere integrate successivamente. Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti da materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:

oli lubrificanti per autotrazione:

oli Lubrificanti per motori a benzina e diesel per autovetture unigradi e multigradi;

oli lubrificanti di primo riempimento per autovetture e autocarri;

oli lubrificanti motore per veicoli commerciali;

oli diesel multiuso;

oli per motori a due tempi (marini e non);

altri oli motore;

fluidi per trasmissioni automatiche (ATF);

oli lubrificanti industriali:

oli ingranaggi auto (per cambi differenziali);

oli ingranaggi industria;

oli per sistemi idraulici (HL, HM, HV, HG);

oli per sospensioni;

grassi auto;

grassi industria;

oli da tempra;

olio da taglio interi;

oli emulsionabili solubili;

protettivi antiruggine;

oli per turbine;

oli per trasformatori;

oli per lubrificazione generale;

oli diatermici;

oli distaccanti;

oli da processo;

oli bianchi tecnici (industria della gomma);

oli base senza specificazione (multiuso);

combustibili:

gasolio a specifica di legge;

altri combustibili a specifica di legge;

prodotti bituminosi:

guaine bituminose;

conglomerati bituminosi;

bitumi per rivestimento;

vernici bituminose.

3. Metodologia di calcolo.

Il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3 comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria, fa riferimento al quantitativo annuo di prodotti appartenenti alla medesima, acquistato da ogni singolo soggetto obbligato, e documentato con idonea certificazione del competente ufficio tecnico di Finanza per tutto il quantitativo richiesto dal bando di gara riservato alle ditte qualificate.

4. Obbligo.

L'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuale di oli lubrificanti finiti, combustibili e prodotti bituminosi appartenenti alle categorie di prodotti di cui al punto 2.2, si genera se i prodotti realizzati con materiale riciclato sono idonei all'uso a cui sono destinati, ancorché con caratteristiche, ciclo produttivo o additivazione differente, e forniscano prestazioni conformi a quelle degli analoghi prodotti realizzati con prodotti nuovi.

La reale copertura del 30% del fabbisogno da parte dell'Ente sarà accertata dal riscontro dei certificati ufficio tecnico di Finanza del punto precedente.

5. Congruità del prezzo.

La congruità del prezzo dei prodotti realizzati impiegando materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio, si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti prodotti realizzati con materiale vergine.

6. Iscrizione dei prodotti riciclati nel repertorio del riciclaggio.

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:

1) allegato *A*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali realizzati con i prodotti riciclati e accluso alla presente circolare;

2) scheda tecnica del materiale riciclato.

La domanda deve essere corredata anche da una scheda tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui sia richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;

3) Perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di oli usati derivanti dal *post*-consumo utilizzati per la produzione del materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato. Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di oli usati;

4) altre informazioni utili.

I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del Riciclaggio.

Documentazione da inviare per l'iscrizione di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato:

1) allegato *B*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai manufatti e beni realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

2) relazione tecnica di progetto contenente:

codice del repertorio del riciclaggio del materiale riciclato contenuto nel prodotto;

una descrizione del manufatto;

l'evidenziazione della percentuale di materiale riciclato;

il peso complessivo del bene o manufatto;

una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

le caratteristiche prestazionali;

l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il prodotto e certificazione del rispetto delle medesime (scheda di sicurezza);

dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente;

3) perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di oli usati derivanti dal post-consumo utilizzati per la produzione di materiale riciclato utilizzato nel prodotto, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato. Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più prodotti da iscriversi al Repertorio del Riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di oli usati.

4) altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio.

Invio della domanda: la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003. via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI
SETTORE DEGLI OLI MINERALI

Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, la società/ditta ....
con sede legale in ....
c.a.p. .... prov. ...., via/piazza ....
codice fiscale o partita IVA .... Iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di ....
n. .... (eventuale), Richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)

2. Natura del materiale

3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il prodotto e relativa percentuale contenuta espressa in peso % ....
....

4. Capacità produttiva annua in t/anno

5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ....

6. Tel. ...., e-mail .... @ ....;
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....,
nella persona del sig. ....,
tel. .... e-mail .... @ ....
Il tecnico ....
Il legale rappresentante ....

Data ....

Il legale rappresentante
....

ALLEGATO *B*

SCHEMA PER PRODOTTI OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI
SETTORE DEGLI OLI MINERALI USATI

Al Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, la società/ditta ....
con sede legale in ....
c.a.p. .... prov. ...., via/piazza ....
codice fiscale o partita IVA ....

Iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di .... n. .... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del Riciclaggio del

MANUFATTO O BENE OTTENUTO
CON MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del manufatto o bene prodotto (eventuale).

2. Codice Repertorio del Riciclaggio dei materiali riciclati utilizzati e relativa percentuale in peso contenuta nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto.

Codice del Repertorio del Riciclaggio	%
....	....
....	....
....	....

3. Capacità produttiva annua... kg .... /mt .... /n. pezzi ....

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ....
tel. ...., e-mail .... @ ....
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....
nella persona del sig. ....
tel. .... e-mail .... @ ....
Il tecnico ....
Il legale rappresentante ....

Si allega alla presente la relazione di progetto.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....

Data ....

Il legale rappresentante
....

06A01264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 febbraio 2005

Dollaro USA	1,1981
Yen	142,28
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,335
Corona danese	7,4667
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68330
Fiorino ungherese	250,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8133
Corona svedese	9,2972
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,341
Franco svizzero	1,5558
Corona islandese	75,57
Corona norvegese	8,0470
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3350
Nuovo leu romeno	3,5982
Rublo russo	33,8460
Nuova lira turca	1,5920
Dollaro australiano	1,6051
Dollaro canadese	1,3706
Yuan cinese	9,6519
Dollaro di Hong Kong	9,2952
Rupia indonesiana	11046,48
Won sudcoreano	1153,89
Ringgit malese	4,4797
Dollaro neozelandese	1,7527
Peso filippino	61,157
Dollaro di Singapore	1,9488
Baht tailandese	47,247
Rand sudafricano	7,3324

Cambi del giorno 7 febbraio 2005

Dollaro USA	1,1973
Yen	141,24
Lira cipriota	0,5740
Corona ceca	28,430
Corona danese	7,4674
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68590
Fiorino ungherese	249,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8168
Corona svedese	9,3070
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,580
Franco svizzero	1,5549
Corona islandese	75,09
Corona norvegese	8,0465
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3400
Nuovo leu romeno	3,5868
Rublo russo	33,8500
Nuova lira turca	1,5922
Dollaro australiano	1,6123
Dollaro canadese	1,3734
Yuan cinese	9,6462
Dollaro di Hong Kong	9,2899
Rupia indonesiana	11003,19
Won sudcoreano	1159,29
Ringgit malese	4,4701
Dollaro neozelandese	1,7546
Peso filippino	61,835
Dollaro di Singapore	1,9485
Baht tailandese	47,359
Rand sudafricano	7,3158

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01371-06A01372

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al «Valor di Marina»

Con decreto del 19 maggio 1975 ha concesso: al T.V. (CP) Giancarlo Marzaroli da Beverino:l T.V. (CP) Giancarlo Marzaroli da Beverino:

la medaglia d'argento al «Valor di Marina»

«Al comando della CP 312, usciva in missione di soccorso alla M/C liberiana «Joseph P. Grace» che, carica di gas butano e con trentotto uomini di equipaggio, era in preda alle fiamme nella rada di Livorno. Manovrando con grande perizia e determinazione in avverse condizioni meteomarine, riusciva ad accostare l'unità sinistrata; quivi, pur conscio del gravissimo incombente pericolo, decideva di intervenire direttamente sull'incendio stendendo una linea di manichette dalla propria unità alla «Joseph P. Grace». L'audace provvedimento risultava determinante e, dopo lunga lotta, le fiamme erano vinte e una probabile tragedia scongiurata.

Durante le drammatiche operazioni, guidando con l'esempio e con la parola i propri uomini, evidenziava sereno coraggio, indiscussa perizia e rare doti di abnegazione e altruismo». (Rada di Livorno, 23 agosto 1974).

06A01230

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Tecnozoo Snc»

Estratto decreto n. 88 del 30 dicembre 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% TECNOZOO SNC (ex integratore medicato SPIR 200);

Titolare A.I.C.: Tecnozoo Snc con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103402020;

sacco da 5 kg. - A.I.C. n. 103402032.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato (pari a base) 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 38 giorni;

suini: 20 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 15 giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura 15 giorni; l'alimento medicato 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 87 del 30 dicembre 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDA TECNOZOO SNC (ex integratore medicato SPIR 200).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo Snc con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103403022;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103403034.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato (pari a base) 200 g;

eccipienti: acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione:

vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 38 giorni;

suini: 20 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 15 giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura 15 giorni; l'alimento medicato 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01247-06A01248

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario premiscela per alimenti medicamentosi «O - T 120».

Estratto decreto n. 4 del 16 gennaio 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi O-T 120.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo srl., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102665015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102665027.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina fosfato pari a tilosina 20 g; ossitetraciclina biidrato pari a ossitetraciclina 100 g;

eccipienti: olio di soia 15 g; semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini,

Indicazioni terapeutiche:

suini: per il trattamento ed il controllo delle malattie batteriche da germi sensibili alla tilosina e alla ossitetraciclina.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: in confezionamento integro 24 mesi; dopo prima apertura il prodotto deve essere utilizzato entro 1 mese.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01249

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquida Nuova ICC Srl».

Estratto decreto n. 5 del 16 gennaio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC Srl (ex integratore medicato SPIRAMIN L).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC Srl con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervet Productions Srl con sede in Aprilia-Latina, Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102434014;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102434026.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato (pari a base) 200 g;

eccipienti: acido adipico 20 g; glicole propilenico 680 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: trentotto giorni;

suini: dieci giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): quindici giorni.

Validità: in confezionamento integro dodici mesi; dopo prima apertura sessanta giorni; dell'acqua medicata ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01244

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiram 20»

Estratto decreto n. 6 del 16 gennaio 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIRAM 20;

Titolare A.I.C.: Nuova ICC srl, con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervei Productions srl con sede in Aprilia (Latina), Nettunense, km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102422033.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina embonato (pari a base) 200 g;

eccipienti: farina di grano tipo 0 250 g; grano macinato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

suini: 20 giorni;

broilers: 15 giorni.

Validità: in confezionamento integro 18 mesi; dopo prima apertura il prodotto deve essere utilizzato entro la giornata; il mangime medicato preparato con la premiscela si mantiene valido per 2 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01250

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Proteq Flu».

Estratto provvedimento n. 6 del 24 gennaio 2006

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Lione Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia Spa.

Specialità medicinale: PROTEQ FLU - confezioni autorizzate: EU/2/03/037/005 - scatola da 10 flaconi 1 dose sospensione iniettabile - N.I.N. 103535050.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 7 dicembre 2005 dalla Commissione europea (httpp//pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01246

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Proteq Flu Te».

Estratto provvedimento n. 7 del 24 gennaio 2006

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Lione Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Specialità medicinale: PROTEQ FLU TE, confezioni autorizzate: EU/2/03/038/005 - scatola da 10 flaconi 1 dose sospensione iniettabile - N.I.N. 103509055.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 7 dicembre 2005 dalla Commissione europea (httpp//pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01245

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pridimet»

Estratto provvedimento n. 3 del 19 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PRIDIMET soluzione orale - flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101772010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia, (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica composizione (limitatamente agli eccipienti).

Si autorizza, per la confezione della specialità medicinale suddetta, la modifica di composizione, limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata, è la seguente:

principi attivi: invariati (sulfadimetossina, come sale sodico, 100 mg, trimethoprim 20 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 4 del 19 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PRIDIMET soluzione orale - flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101772010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42b - modifica condizioni conservazione prodotto finito o prodotto diluito e seguenti variazioni correlate:

tipo IB n. 42 a 2 - cambio periodo di validità dopo la prima apertura;

tipo Ib n. 42 a 3 - cambio periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione.

Si autorizza, per la confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la seguente modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto: al punto 6.3 - Precauzioni speciali per la conservazione - indicare: «Nessuna» e «Tenere fuori dalla portata dei bambini».

Si autorizzano inoltre le seguenti variazioni correlate:

periodo massimo di impiego:

periodo massimo di impiego dopo la prima apertura del flacone: ventuno giorni;

periodo massimo di impiego dopo diluizione: quarantotto ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01243-06A01242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Algon»

Estratto provvedimento n. 5 del 19 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ALGON soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101274013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101274025.

Titolare A.I.C.: Lab. It. Biochim. Farm: Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como), codice fiscale n. 00232040139.

Oggetto del provvedimento: adeguamento stampati a seguito di modifiche.

Si autorizzano, i seguenti tempi di sospensione:

bovini, suini ed equini:

carne: sedici giorni;

latte: divieto d'uso negli animali il cui latte è destinato al consumo umano.

La frase «divieto d'uso negli animali il cui latte è destinato al consumo umano» deve essere riportata anche nelle avvertenze.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01241

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Pharma Italia».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1 dell'11 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharma Italia S.r.l. laboratori farmaceutici (codice fiscale n. 05393630727), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 93 - 70033 Corato (Bari).

Medicinale: FLUNISOLIDE PHARMA ITALIA.

Confezione: A.I.C. n. 035273010 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml, è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, con variazione della denominazione del medicinale in: FLUNISOLIDE TAD.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina D & G»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2 dell'11 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.r.l. (codice fiscale n. 01239960477) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: TERAZOSINA D & G.

Confezioni:

A.I.C. n. 035746015 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035746027 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, con variazione della denominazione del medicinale in: TERAZOSINA TAD.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myrol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 33 del 20 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polichem S.A., con sede legale e domicilio in 50 Val Fleuri L-1526 (Lussemburgo).

Medicinale: MYROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027201058 - «6 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027201060 - «20 mg compresse» 20 compresse, è ora trasferita alla società: Polichem S.r.l. (codice fiscale n. 12967130159), con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11 - 20121 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inimur Complex»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 34 del 20 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polichem S.A., con sede legale e domicilio in 50 Val Fleuri L-1526 (Lussemburgo).

Medicinale: INIMUR COMPLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036275016 - «10 g + 4000000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036275028 - «500 mg + 200000 U.I. capsule molli vaginali» 12 capsule.

È ora trasferita alla società: Polichem S.r.l. (codice fiscale n. 12967130159), con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11 - 20121 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 45 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmacia Italia S.p.a. (codice fiscale n. 03004600965), con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Medicinale: BRASSEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023708047 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023708062 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 023708086 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023708098 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

Medicinale: DAFNEGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025217074 - crema dermica 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025217086 - soluzione 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025217100 - «1% crema vaginale» 1 tubo 78 g;

A.I.C. n. 025217112 - «100 mg ovuli» 6 ovuli;

A.I.C. n. 025217136 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi con cannula 150 ml;

A.I.C. n. 025217148 - «2% schiuma vaginale» 1 flacone 80 ml (sospesa).

Medicinale: DAVERIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 027123013 - «6 mg/ml gocce orali» flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027123049 - «20 mg compresse» 20 compresse;

Medicinale: DIABORALE.

Confezione: A.I.C. n. 013730015 - 20 compresse 500 mg.

Medicinale: DIERTINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 022600023 - gocce 30 ml;

A.I.C. n. 022600047 - 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 022600050 - 10 flac.ni os monodose (sospesa);

A.I.C. n. 022600062 - 30 compresse 6 mg (sospesa);

A.I.C. n. 022600086 - 10 flaconcini monodose 20 mg.

Medicinale: DIMETROSE.

Confezione: A.I.C. n. 026845014 - 10 capsule 2,5 mg.

Medicinale: FARGANESSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026964015 - 20 confetti 25 mg;

A.I.C. n. 026964027 - 1 flac. sciroppo 0,1% 125 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026964039 - im 5 fiale 2 ml 50 mg.

Medicinale: FARMOTAL.

Confezione: A.I.C. n. 001537012 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 500 mg.

Medicinale: FERROSPRINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 020300036 - «62,5 mg/14 ml sciroppo» 10 contenitori monodose 14 ml;

A.I.C. n. 020300048 - «62,5 mg/14 ml sciroppo» 1 flacone da 280 ml (sospesa).

Medicinale: FRENAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 022481016 - 30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 022481028 - 30 capsule 20 mg C/inal;

A.I.C. n. 022481129 - rinologico soluzione neb 20 ml 3% (sospesa).

Medicinale: GASTROFRENAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024859011 - 20 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 024859035 - os 12 buste 250 mg;

A.I.C. n. 024859047 - 6 bustine granulato 500 mg.

Medicinale: IDRONEOMICIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 011203015 - gocce estemporanee 5 ml;

A.I.C. n. 011203027 - pomata 3,5 g (sospesa).

Medicinale: NEOCLYM.

Confezione: A.I.C. n. 024570018 - 30 compresse 200 mg.

Medicinali: NEOTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 020502050 - «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 020502148 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 4 ml;

A.I.C. n. 020502151 - «750 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020502163 - «750 mg/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020502175 - «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 020502187 - «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 100 ml (sospesa).

Medicinale: POLIMOD.

Confezioni:

A.I.C. n. 027632013 - 10 compresse 400 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027632037 - 10 buste 800 mg;

A.I.C. n. 027632049 - 10 flaconcini orali 400 mg;

A.I.C. n. 027632076 - 10 fiale 3 ml 200 mg (sospesa).

Medicinale: POLITOSSE.

Confezione: A.I.C. n. 028860029 - 200 ml flacone sospensione os.

Medicinale: SURFOLASE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027044015 - P 30 bustine granulare 25 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027044027 - AD 30 bustine 100 mg;

A.I.C. n. 027044039 - 30 capsule 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027044041 - flacone sciroppo 1% 200 ml.

Medicinale: THEO 24.

Confezioni:

A.I.C. n. 026461020 - «retard» 30 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 026461032 - «retard» 30 capsule 300 mg.

Medicinale: TUDCABIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026707024 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 026707036 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 026707051 - «500 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule (sospesa).

Sono ora trasferite alla società: Marvecspharma Services S.r.l. (codice fiscale n. 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene IG Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 46 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: INDOBUFENE IG FARMACEUTICI.

Confezione: A.I.C. n. 036765016 - «200 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in: INDOBUFENE EG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicolsint»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 47 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: NICOLSINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 025755087 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 025755099 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riges»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 49 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: RIGES.

Confezione: A.I.C. n. 036107011 - «10 mg compresse» 30 compresse;

È ora trasferita alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale n. 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiflu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 50 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Altana Pharma S.p.a. (codice fiscale 00696360155) con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo n. 4 - 20126 Milano.

Medicinale: ANTIFLU.

Confezione: A.I.C. n. 016816050 - «400» 12 compresse 400 mg.

È ora trasferita alla società: AHC Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04888070960) con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo n. 4 - 20126 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 51 del 27 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: ALOMEN.

Confezione: A.I.C. n. 025336025 - 1 flac. 1 g im + 1 fiala 3 ml.

Medicinale: BETABIOTIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028455018 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 028455020 - «1000 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028455032 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml.

Medicinale: DEIXIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035917018 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035917020 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 035917032 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035917044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

Medicinale: ECASOLV.

Confezioni:

A.I.C. n. 024939136 - 10 fiale siringa 0,2 ml 5000 UI;

A.I.C. n. 024939148 -10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI.

Medicinale: NICAPRESS.

Confezione: A.I.C. n. 026636098 - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

Medicinale: NORFLOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027405012 - «540 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027405024 - «5,4% sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

Medicinale: NOSSACIN.

Confezione: A.I.C. n. 025239017 - 20 capsule 500 mg.

Medicinale: PSYCOTON.

Confezione: A.I.C. n. 025039090 - «3 g granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Medicinale: RITRO.

Confezione: A.I.C. n. 029156027 - 12 compresse uso orale 375 mg.

Medicinale: SILIMARIN.

Confezione: A.I.C. n. 023774033 - 30 compresse 200 mg.

Medicinale: TUSBEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025643014 - 20 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 025643026 - flacone sciroppo 120 ml;

A.I.C. n. 025643038 - flacone gocce 20 ml.

Medicinale: URICODUE.

Confezione: A.I.C. n. 022906010 - «100 mg + 50 mg compresse» 30 compresse.

Sono ora trasferite alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01240

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 89 del 26 gennaio 2006, il dirigente del Settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
297 FI	GINO BICCHIELLI E C. S.N.C.	FIRENZE	4	10
406 FI	PICCIOLI SIRO	FIRENZE	1	1
669 FI	CAVICCHI GUIDO	FIRENZE	1	-
740 FI	CALONACI FRANCO	FIRENZE	4	-
773 FI	CIANFERONI ANDREA	FIRENZE	3	2
1355 FI	ARGENTERIA R. 2 DI ROSSANA MARTELLI	SIGNA	1	-
1406 FI	PICCINI S.N.C. DI MASSIMO E GIANCARLO PICCINI	SCANDICCI	2	-
1526 FI	S.A. GIOIELLI DI CRETELLA STEFANIA	GREVE IN CHIANTI	2	-
1531 FI	BENFAREMO LUCA	BAGNO A RIPOLI	1	-
1627 FI	TATA DI BARBUGLI L. E MAGELLI G. S.N.C.	FIRENZE	3	-
1636 FI	ARTE ORAFA FIORENTINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BAGNO A RIPOLI	4	-
1732 FI	ALEX S.R.L.	FIRENZE	2	-

Si rende, inoltre, noto, che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
751 FI	FERDINANDO BUCCI S.R.L.	FIRENZE	2
784 FI	PASSAVINTI ROMANO S.R.L.	FIRENZE	25
903 FI	CELLERINI S.R.L.	FIRENZE	2
996 FI	MASI E ZACCARO S.A.S.	FIRENZE	2
1049 FI	CERFAGLI ENZO	SCANDICCI	3
1637 FI	FANI GIOIELLI S.R.L.	SCANDICCI	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

06A01274

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 luglio 2005 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Ricognizione risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma». (Deliberazione n. 102/2005)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 86, prima colonna, al primo capoverso, terza e quarta riga, dove è scritto: «... nuovi contratti di programma che, al punto *4*, ...», leggasi: «... nuovi contratti di programma che, al punto *3*, ...».

06A01342

Comunicato relativo alla deliberazione 8 gennaio 2005 dell'Istituto nazionale di astrofisica, recante: «Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale». (Deliberazione n. 100/05).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2006).

La data della deliberazione citata in epigrafe, riportata sia nel sommario, sia alla pagina 77, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi rettificata nel seguente modo: «DELIBERAZIONE 8 novembre 2005».

06A01366

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601034/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 1 0 *

€ 1,00